

REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/92 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1992

che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), nonché per prevenire e perseguire le irregolarità; che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (5), prevede lo stesso tipo di obbligo per quanto concerne la politica delle strutture agricole;

considerando che finora, date le strutture eterogenee dei vari regimi di aiuto, la gestione e il controllo dei medesimi da parte degli Stati membri si effettuano secondo norme proprie a ciascun regime; che, tuttavia, nel quadro della riforma della politica agricola comune, nel riorientare le misure di mercato esistenti la Comunità ricorre in ampia misura agli aiuti diretti al produttore, sia nel settore

della produzione vegetale che in quello della produzione animale;

considerando che, nell'intento di adeguare i meccanismi di gestione e di controllo alla nuova situazione e di rafforzarne l'efficacia e la redditività, occorre creare un nuovo sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine nonché alcune misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; che è opportuno prevedere la possibilità di includere, in una fase ulteriore, altri regimi di aiuto legati alla superficie;

considerando che i dati del sistema integrato possono contribuire a rendere più efficaci le attività di gestione e di controllo contemplate da regimi comunitari non soggetti alle disposizioni del presente regolamento; che appare pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a ricorrervi senza tuttavia pregiudicare, in qualsiasi modo, le disposizioni interessate;

considerando che, data la complessità di questo tipo di sistema ed il cospicuo numero di domande di aiuto da trattare, è indispensabile utilizzare i mezzi tecnici e i metodi di gestione e di controllo appropriati; che, conseguentemente, il sistema integrato deve comprendere, a livello di ciascuno Stato membro, una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole, domande degli imprenditori, un sistema armonizzato di controllo e, nel settore della produzione animale, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

considerando che la gestione dei dati raccolti e la loro utilizzazione per la verifica delle domande di aiuto richiedono la creazione di efficienti basi di dati informatizzate le quali consentano, in particolare, controlli incrociati;

considerando che l'identificazione delle parcelle agricole costituisce un elemento essenziale per la corretta applicazione di un regime legato alla superficie; che l'esperienza acquisita ha dimostrato alcune carenze nei metodi esistenti; che è quindi opportuno prevedere un sistema alfanumerico di identificazione elaborato, se necessario, mediante la tecnica del telerilevamento;

(1) GU n. C 9 del 15. 1. 1992, pag. 4.

(2) Parere reso il 17 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 29.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

(5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.